REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 11 DEL 28 MAGGIO 2010 AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 21 DEL 26 MAGGIO 2010

SO 11

Anno XLVII S.O.n. 11

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l’individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DP Reg. n. 0346/ Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti assumendolo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L. n. 69/2009).

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

10_SO11_LRE_7

Legge regionale 24 maggio 2010, n. 7
Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge.

INDICE

CAPO I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 2005, N. 20 (SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA)

Art. 1 modifica all’articolo 1 della legge regionale 20/2005

1. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), le parole <<per l’autorizzazione al funzionamento>> sono sostituite dalle seguenti: <<per l’avvio dei servizi>>.

Art. 2 modifica all’articolo 2 della legge regionale 20/2005

1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 20/2005 è abrogata.

Art. 3 modifiche all’articolo 3 della legge regionale 20/2005

1. All’articolo 3 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dopo le parole <<servizi generali>> sono inserite le seguenti: <<e i locali destinati a uso amministrativo>>;
b) al comma 6 le parole <<i nidi condominiali,>> sono soppresse.

Art. 4 modifiche all’articolo 4 della legge regionale 20/2005

1. All’articolo 4 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<c) servizi educativi domiciliari realizzati presso il domicilio degli educatori per un massimo di cinque bambini contemporaneamente presenti e di età inferiore ai tre anni, compresi eventualmente quelli dell’ambito familiare dell’educatore, se presenti durante l’apertura del servizio. Se il servizio è svolto

dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), la gestione può avvenire solo in forma associata. Il servizio può realizzarsi anche presso locali nella disponibilità dell'educatore o messi a disposizione da altro soggetto;>>;
b) dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:
<<c bis) il servizio di baby sitter locale di cui all'articolo 4 bis.>>;
c) l'ultimo periodo del comma 3 è soppresso.

Art. 5 inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 20/2005

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 20/2005 è inserito il seguente:
<<Art. 4 bis servizio di baby sitter locale
1. Al fine di assicurare sostegno alle famiglie, i Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione possono promuovere e organizzare nel territorio di competenza il servizio di baby sitter, anche affidando l'attuazione parziale o totale del servizio ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.
2. I soggetti di cui al comma 1 approvano e pubblicizzano l'elenco delle persone che, in possesso di una adeguata formazione, sono disponibili allo svolgimento del servizio di baby sitter presso il domicilio della famiglia.
3. L'Amministrazione regionale, al fine di assicurare la qualificazione del servizio, definisce linee guida per i requisiti di iscrizione agli elenchi di cui al comma 2 e promuove una specifica attività di formazione, di concerto tra le strutture competenti in materia di formazione, lavoro e pari opportunità.>>.
2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 20/2005, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 6.2.1.5063 e al capitolo 5960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
3. L'Amministrazione regionale riconosce quali crediti formativi per l'accesso a successivi percorsi di qualifica ovvero per l'iscrizione agli elenchi di cui al comma 2 dell'articolo 4 bis della legge regionale 20/2005, come inserito dal comma 1, i percorsi formativi promossi e finanziati con contributi pubblici effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6 modifiche all'articolo 5 della legge regionale 20/2005

1. All'articolo 5 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'ultimo periodo del comma 2 è soppresso;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Nella dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 18 va indicata la durata massima della sperimentazione, che non può comunque essere superiore a tre anni.>>;
c) i commi 4 e 6 sono abrogati.

Art. 7 modifica all'articolo 6 della legge regionale 20/2005

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 20/2005 è inserita la seguente:
<<b bis) dalle famiglie in forma associata;>>.

Art. 8 sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 20/2005

1. L'articolo 8 della legge regionale 20/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 8 partecipazione al costo dei servizi
1. L'accoglienza presso i servizi educativi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati, prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, anche con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie.
2. La Regione promuove forme di sostegno per l'abbattimento dei costi della partecipazione finanziaria mediante contributi alle famiglie, da assegnare in relazione alle condizioni socio-economiche delle stesse.
3. L'entità dell'abbattimento dei costi è differenziata in relazione alla tipologia e qualificazione del servizio.>>.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 8 della legge regionale 20/2005, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 9 modifica all'articolo 9 della legge regionale 20/2005

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 20/2005 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Presso ciascuna struttura di cui agli articoli 3 e 4, è adottata, a cura del soggetto gestore, una Carta dei servizi.>>.

Art. 10 modifiche all'articolo 10 della legge regionale 20/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) le parole <<concessione dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento di

cui agli articoli 18 e 20 e controllo>> sono sostituite dalle seguenti: <<verifica della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 18 e concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20 nonchè controllo>>;
b) alla lettera f) le parole <<e in convenzione>> sono soppresse.

Art. 11 modifiche all'articolo 13 della legge regionale 20/2005

1. All'articolo 13 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, stabilisce:>>;
b) alla lettera e) del comma 1 le parole <<e in convenzione>> sono soppresse;
c) alla lettera c) del comma 2 le parole <<da parte dei soggetti accreditati>> sono soppresse;
d) alla lettera d) del comma 2 le parole <<per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento di cui agli articoli 18 e 20>> sono sostituite dalle seguenti: <<per la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20>>;
e) al comma 4 la parola <<predispone>> è sostituita dalle seguenti: <<può predisporre>>;
f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Presso la Direzione centrale competente è istituito il registro dei soggetti autorizzati al funzionamento o avviati, con la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 18 e 29, e dei soggetti accreditati per la gestione dei servizi per la prima infanzia.>>;
g) al comma 6 le parole <<delle autorizzazioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle dichiarazioni di inizio attività>>.

Art. 12 modifiche all'articolo 14 della legge regionale 20/2005

1. All'articolo 14 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Comitato di coordinamento pedagogico>>;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. È istituito, presso la Direzione centrale competente, il Comitato di coordinamento pedagogico, quale organismo tecnico-consultivo del sistema educativo integrato.>>;
c) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<a) propone, in relazione alle diverse tipologie di servizi e nel rispetto delle esigenze locali, principi e criteri pedagogici di riferimento per le attività, favorendo la sperimentazione;>>;
d) alla lettera d) del comma 2 le parole <<promuove e>> sono sostituite dalle seguenti: <<propone e>>;
e) al comma 3:
   1) le parole <<in materia di protezione sociale>> sono soppresse;
   2) alla lettera a) le parole <<dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla Giunta regionale>>;
   3) la lettera c) è abrogata;
f) al comma 6 le parole <<tra gli esperti di cui al comma 3, lettera d)>> sono soppresse;
g) al comma 7 dopo la parola <<legislatura>> sono aggiunte le seguenti: <<e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato>>.
2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 14 della legge regionale 20/2005, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 13 modifiche all'articolo 15 della legge regionale 20/2005

1. All'articolo 15 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<, secondo gli indirizzi di cui all'articolo 13, comma 1>> sono soppresse;
b) al comma 2 bis le parole <<Limitatamente agli anni scolastici 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009>> sono sostituite dalle seguenti: <<Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), disciplinante le modalità per la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20>>.
2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 2 bis dell'articolo 15 della legge regionale 20/2005, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 14 modifica all'articolo 15 bis della legge regionale 20/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 15 bis della legge regionale 20/2005 le parole <<in convenzione>> sono soppresse.

Art. 15 sostituzione della rubrica del Capo IV della legge regionale 20/2005

1. La rubrica del Capo IV della legge regionale 20/2005 è sostituita dalla seguente: <<Avvio e accredita-

mento dei servizi>>.

Art. 16 modifiche all’articolo 18 della legge regionale 20/2005

1. All’articolo 18 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Dichiarazione di inizio attività>>;
b) l’alinea del comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. I servizi del sistema educativo integrato sono avviati a seguito di dichiarazione di inizio attività presentata al Comune, attestante il possesso dei seguenti requisiti:>>;
c) il comma 2 è abrogato.

Art. 17 sostituzione dell’articolo 19 della legge regionale 20/2005

1. L’articolo 19 della legge regionale 20/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 19 controlli
1. I Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione procedono, entro e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 18, alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla dichiarazione stessa.
2. Nel caso in cui sia riscontrata la mancanza di uno o più dei requisiti richiesti, il Comune competente per territorio assegna al soggetto gestore un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, per conformare l’attività ai requisiti. Decorso inutilmente tale termine, il Comune vieta la prosecuzione dell’attività.
3. Il Comune dispone controlli a campione sull'idoneità e sulla corretta utilizzazione dei servizi, anche ricreativi. I Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione procedono altresì, almeno ogni anno, a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti necessari al funzionamento. Nel caso sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti, viene attivata la procedura di cui al comma 2.>>.

Art. 18 modifiche all’articolo 20 della legge regionale 20/2005

1. All’articolo 20 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<l’autorizzazione al funzionamento>> sono sostituite dalle seguenti: <<l’avvio del servizio>>;
b) la lettera f) del comma 2 è abrogata;
c) il comma 3 è abrogato;
d) al comma 4 le parole <<si applica la procedura di cui all’articolo 19, comma 2.>> sono sostituite dalle seguenti: <<il Comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine, il Comune revoca l’accreditamento.>>;
e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. La Regione può individuare, con deliberazione della Giunta regionale, l’organo tecnico di supporto alle procedure di verifica dei requisiti e di rilascio dell’accreditamento, anche in deroga all’articolo 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e ad altre normative regionali vigenti.>>.

Art. 19 modifica all’articolo 21 della legge regionale 20/2005

1. Al comma 4 dell’articolo 21 della legge regionale 20/2005 le parole <<del servizio di nido condominiale di cui all’articolo 3, comma 6, e degli altri servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 4 e 5.>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei servizi per la prima infanzia di cui all’articolo 4, comma 2, lettere c) e c bis), e all’articolo 5.>>.

Art. 20 modifiche all’articolo 24 della legge regionale 20/2005

1. All’articolo 24 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Il coordinatore può essere individuato anche all’interno del personale educativo.>>;
b) il comma 2 è abrogato;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Per il personale operante nei servizi integrativi e sperimentali, la Regione prevede specifici percorsi formativi indicando nel regolamento di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a), i titoli di studio per accedervi.>>.

Art. 21 modifiche all’articolo 25 della legge regionale 20/2005

1. All’articolo 25 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. I soggetti gestori dei servizi pubblici e privati accreditati assicurano le funzioni di coordinamento pedagogico delle singole strutture avvalendosi di operatori in possesso del titolo di studio di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico. La dotazione è definita in base alle esigenze e tipologie dei singoli

servizi, secondo le indicazioni del Comitato di coordinamento pedagogico di cui all’articolo 14.>>;
b) il comma 2 è abrogato.

Art. 22 inserimento dell’articolo 26 bis nella legge regionale 20/2005

1. Dopo l’articolo 26 della legge regionale 20/2005 è inserito il seguente:
<<Art. 26 bis trasmissione dei dati alla Regione
1. I soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia avviati o accreditati sono tenuti a trasmettere al Servizio regionale competente tutti i dati relativi al servizio, individuati con il regolamento di cui all’articolo 13, comma 2, nei tempi e con le modalità, anche informatiche, stabilite dal medesimo regolamento.
2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 è coordinata con l’attività di rilevazione e monitoraggio di cui all’articolo 11.>>.

Art. 23 modifiche all’articolo 28 della legge regionale 20/2005

1. Al comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
<<a bis) quali sono stati i controlli effettuati dai Comuni successivamente alle dichiarazioni di inizio attività e quali sulla permanenza dei requisiti, con indicazione degli esiti degli stessi;>>;
b) alla lettera c) la parola <<provinciale>> è sostituita dalla seguente: <<comunale>>;
c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
<<e) quali esiti applicativi hanno avuto i criteri fissati dalla Regione per la partecipazione degli utenti al costo dei servizi e in che misura i finanziamenti regionali annuali relativi agli interventi contributivi hanno favorito l’accesso ai servizi da parte delle famiglie;>>;
d) la lettera f) è abrogata.

Art. 24 modifica all’articolo 29 della legge regionale 20/2005

1. Al comma 5 dell’articolo 29 della legge regionale 20/2005 le parole <<servizi per la prima infanzia>> sono sostituite dalle seguenti: <<nidi d’infanzia>>.

CAPO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006, N. 11 (INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITÀ)

Art. 25 sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 11/2006

1. L’articolo 1 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), è sostituito dal seguente:
<<Art. 1 principi e finalità
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con riferimento ai principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto dei trattati e convenzioni internazionali in materia, riconosce e sostiene la famiglia, soggetto sociale e nucleo fondante delle comunità, e valorizza i suoi compiti di cura, educazione e tutela dei figli.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la presente legge dispone, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, solidarietà ed equità economica, e assicurando parità di trattamento e considerazione per tutti i figli a carico, interventi destinati alle famiglie, come definite dall’articolo 29 della Costituzione, nonchè a quelle composte da persone unite da vincoli di parentela, adozione o affinità.>>.

Art. 26 modifiche all’articolo 2 della legge regionale 11/2006

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 11/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’alinea è sostituito dal seguente:
<<1. La Regione, nell’ambito di un’azione integrata di accompagnamento e valorizzazione della famiglia e di riconoscimento dei diritti alla stessa spettanti:>>;
b) alla lettera c) le parole <<, con specifica attenzione alle famiglie con gravi situazioni sociali o economiche, alle giovani coppie, alle famiglie numerose con figli e alle famiglie con presenza di persone disabili o di anziani non autosufficienti, ai nuclei monogenitoriali e alle famiglie in crisi>> sono soppresse.

Art. 27 abrogazione dell’articolo 3 della legge regionale 11/2006

1. L’articolo 3 della legge regionale 11/2006 è abrogato.

Art. 28 inserimento dell’articolo 3 bis nella legge regionale 11/2006

1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 11/2006, al Capo I, è inserito il seguente:
<<Art. 3 bis attuazione della legge
1. Tutti gli interventi di cui alla presente legge sono attuati dai Comuni singolarmente o nelle forme associate o delegate previste dalla normativa statale e regionale.>>.

Art. 29 modifica all’articolo 4 della legge regionale 11/2006

1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11/2006 è sostituito dal seguente:

<<1. Gli interventi disposti dalla presente legge sono attuati in forma integrata con i restanti servizi del territorio e, in particolare, con gli interventi sociosanitari che concorrono ad assicurare:>>.

Art. 30 modifica all'articolo 6 della legge regionale 11/2006

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 11/2006 è sostituito dal seguente:
<<1. I Comuni e le Aziende per i servizi sanitari, nell'ambito delle rispettive competenze e in forma integrata, prevedono progetti di intervento relativi:>>.

Art. 31 modifica all'articolo 7 della legge regionale 11/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 11/2006 le parole <<d'intesa con i Comuni,>> sono soppresse.

Art. 32 inserimento dell'articolo 7.1 nella legge regionale 11/2006

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 11/2006, al Capo II, è inserito il seguente:
<<Art. 7.1 coinvolgimento delle persone anziane in attività di cura
1. Al fine di valorizzare e incentivare la disponibilità delle persone anziane nella funzione di cura dei minori nell'ambito della conciliazione dei tempi di lavoro dei genitori, i Comuni promuovono l'attuazione di progetti di vigilanza e accompagnamento nei confronti dei minori. I Comuni provvedono a disciplinare gli specifici e comprovati requisiti di affidabilità dei partecipanti, le modalità del consenso dei genitori o di chi ne fa le veci, la specifica copertura assicurativa e i percorsi formativi a cui i partecipanti devono attendere.>>.

Art. 33 inserimento dell'articolo 7 ter nella legge regionale 11/2006

1. Dopo l'articolo 7 bis della legge regionale 11/2006 è inserito il seguente:
<<Art. 7 ter assistenza ai genitori dei nuovi nati
1. Al fine di consentire le migliori condizioni per lo svolgimento delle funzioni genitoriali, le Aziende per i servizi sanitari promuovono attività di informazione e consulenza nei confronti dei neogenitori, anche in forma domiciliare, e limitatamente ai primi sei mesi di vita del bambino.
2. L'attività è assicurata in forma gratuita e con l'utilizzo delle professionalità idonee già esistenti e, ove possibile, è inserita nei percorsi nascita attivati presso le singole strutture.>>.

Art. 34 sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 11/2006

1. L'articolo 8 della legge regionale 11/2006 è sostituito dal seguente:
<<Art. 8 sostegno economico alle gestanti in difficoltà
1. Al fine di riconoscere il valore sociale della maternità, la Regione sostiene le gestanti in situazione di disagio socio-economico, con specifici interventi economici per la durata della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino. La gestante ha diritto ad accedere alla prestazione economica anche se minorenne.
2. L'intervento è effettuato dal Servizio sociale dei Comuni mediante la predisposizione di un piano di intervento individualizzato e con le risorse assegnate nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 26 bis. Il piano può prevedere anche l'intervento di associazioni che perseguono il sostegno della maternità.>>.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 8 della legge regionale 11/2006, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4540 che viene istituito all'articolo 47, comma 2, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 35 inserimento dell'articolo 8 ter nella legge regionale 11/2006

1. Dopo l'articolo 8 bis della legge regionale 11/2006 è inserito il seguente:
<<Art. 8 ter soluzioni abitative per nuove famiglie
1. Al fine di sostenere la formazione di nuove famiglie, concorrendo alla rimozione delle condizioni che a tale obiettivo si frappongono, l'Amministrazione regionale promuove interventi sperimentali volti alla individuazione e messa a disposizione di unità abitative in affitto, da destinare ad alloggio per nuove famiglie.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stipulati accordi specifici con le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) competenti per territorio e con altri soggetti pubblici e privati, per individuare modalità di anticipazione di canoni di affitto o di concorso nel sostegno degli stessi.
3. Con regolamento sono fissati i criteri e le modalità dell'intervento regionale.>>.

Art. 36 modifica all'articolo 9 della legge regionale 11/2006

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 11/2006 le parole <<per il tramite dei Comuni>> sono sostituite dalle seguenti: <<per il tramite di Amministrazioni pubbliche territoriali>>.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 9 della legge regionale 11/2006, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4540 che viene

istituito all'articolo 47, comma 2, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 37 sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 11/2006

1. L'articolo 11 della legge regionale 11/2006 è sostituito dal seguente:
<<Art. 11 voucher per l'accesso a servizi e prestazioni
1. Al fine di favorire e sostenere il reinserimento lavorativo dei genitori, a seguito di periodi destinati a impegni di cura ed educazione dei figli, l'Amministrazione regionale, nell'ambito della programmazione pluriennale di utilizzo di risorse finanziarie comunitarie o statali, eventualmente integrate con risorse regionali, istituisce voucher per l'accesso a servizi e prestazioni destinati alle famiglie, da assegnare alle stesse secondo priorità preordinate, coordinate con quanto previsto nell'ambito delle politiche regionali per il lavoro.
2. I documenti di programmazione e attuazione delle specifiche misure disponibili fissano i criteri e le modalità di accesso ai benefici.>>.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 11 della legge regionale 11/2006, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 8495 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 38 abrogazione dell'articolo 12 della legge regionale 11/2006

1. L'articolo 12 della legge regionale 11/2006 è abrogato.

Art. 39 inserimento dell'articolo 12 bis nella legge regionale 11/2006

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 11/2006, al Capo III, è inserito il seguente:
<<Art. 12 bis priorità degli interventi
1. Gli interventi finanziari a favore delle famiglie e della genitorialità di cui al presente Capo, a eccezione dei benefici previsti dagli articoli 7 bis, 8 bis, 9 bis, 9 ter e 10, sono attuati con priorità a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori risieda da almeno otto anni in Italia, anche non continuativi, di cui uno in regione.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, in relazione alle risorse disponibili sui singoli interventi e alla loro natura, sono stabiliti i criteri per l'applicazione della priorità di cui al comma 1.>>.

Art. 40 modifiche all'articolo 17 della legge regionale 11/2006

1. All'articolo 17 della legge regionale 11/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. È istituito il Registro dell'associazionismo familiare, da disciplinare con apposito regolamento, cui possono accedere associazioni di volontariato, di promozione sociale, cooperative sociali e altri enti, di seguito denominati associazioni, anche già iscritti in registri previsti dalla vigente normativa.>>;
b) l'alinea del comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. La Regione valorizza la solidarietà tra le famiglie, promuovendo l'attività delle associazioni iscritte nel registro di cui al comma 1 bis rivolte a:>>;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Le associazioni di cui al presente articolo possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici per cooperare all'attuazione della presente legge. Tali convenzioni possono prevedere l'istituzione nell'ambito del territorio, a livello comunale o intercomunale, di sportelli famiglia affidati alla responsabilità delle associazioni, quali punti di informazione e orientamento per le famiglie.>>;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. La Regione sostiene l'attività delle associazioni di cui al comma 2. Con regolamento regionale sono fissati i criteri per l'ottenimento dei contributi nonché le modalità di concessione ed erogazione degli stessi.>>.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 17 della legge regionale 11/2006, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4540 che viene istituito all'articolo 47, comma 2, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 11/2006, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4532 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, nella cui denominazione le parole <<e formazione sociale>> sono soppresse.

Art. 41 modifiche all'articolo 18 della legge regionale 11/2006

1. All'articolo 18 della legge regionale 11/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<dalle famiglie, organizzate in forma cooperativistica o associazionistica>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalle associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 17, comma 1 bis>>;

b) il comma 2 è abrogato;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 4, sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione dei progetti finanziabili.>>.
2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 18 della legge regionale 11/2006, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8471 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 42 sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 11/2006

1. L'articolo 19 della legge regionale 11/2006 è sostituito dal seguente:
<<Art. 19 consulta regionale della famiglia
1. Al fine di promuovere la partecipazione dei diversi soggetti coinvolti nella definizione della politica regionale per la famiglia è istituita, quale organismo di consultazione e confronto, la Consulta regionale della famiglia, di seguito denominata Consulta, composta da:
a) l'Assessore regionale competente per materia o suo delegato con la funzione di Presidente;
b) il Direttore del Servizio regionale competente per materia o suo delegato;
c) quattro rappresentanti delle associazioni delle famiglie operanti a livello regionale designati dal Comitato regionale del volontariato entro trenta giorni dalla richiesta;
d) un rappresentante delle cooperative sociali designato congiuntamente dalle rappresentanze regionali delle stesse;
e) due rappresentanti del Forum delle associazioni familiari designati dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia;
f) un rappresentante dell'ANCI del Friuli Venezia Giulia;
g) un rappresentante dell'UPI del Friuli Venezia Giulia;
h) un coordinatore sociosanitario di una azienda per i servizi sanitari designato dall'Assessore regionale alla salute e protezione sociale;
i) un referente dei consultori familiari designato di concerto dalle aziende per i servizi sanitari;
j) un responsabile del Servizio sociale dei Comuni designato dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale;
k) la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna o sua delegata;
l) due rappresentanti di associazioni regionali di promozione sociale designati dall'Assessore regionale competente;
m) un rappresentante del Coordinamento per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza – coordinamento regionale PIDIDA Friuli Venezia Giulia.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Consulta:
a) formula proposte ed esprime pareri in ordine alla predisposizione degli atti normativi e di programmazione che riguardano le politiche per la famiglia;
b) verifica lo stato di attuazione e l'efficacia degli interventi realizzati;
c) analizza l'evolversi delle condizioni di vita della famiglia nel territorio regionale mediante i dati disponibili presso l'Amministrazione regionale o Enti pubblici.
3. La Consulta ha sede presso il Servizio competente in materia di politiche per la famiglia, che assicura anche le funzioni di segreteria della Consulta stessa.
4. Il Presidente convoca e presiede le sedute. La Consulta è altresì convocata in caso di richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
5. Le sedute della Consulta sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
6. Possono partecipare alle sedute della Consulta, se invitati, gli assessori regionali, i consiglieri regionali, i dirigenti e i funzionari regionali ed esperti.
7. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità e i rimborsi spese spettanti ai componenti della Consulta.>>.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 19, comma 7, della legge regionale 11/2006, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 43 abrogazione dell'articolo 20 della legge regionale 11/2006

1. L'articolo 20 della legge regionale 11/2006 è abrogato.

Art. 44 inserimento dell'articolo 20 bis nella legge regionale 11/2006

1. Dopo l'articolo 20 della legge regionale 11/2006, al Capo IX, è inserito il seguente:

<<Art. 20 bis istituzione del contrassegno promozionale FAMIGLIA FVG
1. Al fine di contraddistinguere e valorizzare soggetti e iniziative coinvolti operativamente nell'attuazione degli interventi per la famiglia nel territorio regionale, è istituito il contrassegno Famiglia FVG.
2. Il contrassegno è concesso, su domanda, dall'Amministrazione regionale, previa valutazione dell'attività svolta dal soggetto richiedente e della sua coerenza con la disciplina prevista per la tipologia di attività.
3. Possono ottenere il contrassegno enti pubblici territoriali e organizzazioni private. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i requisiti per la concessione del contrassegno ed è approvato lo schema di disciplinare da sottoscrivere da parte del richiedente, contenente le condizioni di concessione e mantenimento del contrassegno.
4. Le attività pubbliche e private alle quali è stato concesso il contrassegno di cui al comma 1 possono utilizzare lo stesso nelle attività di comunicazione.>>.

Art. 45 inserimento dell'articolo 23 ter nella legge regionale 11/2006

1. Dopo l'articolo 23 bis della legge regionale 11/2006 è inserito il seguente:
<<Art. 23 ter monitoraggio delle politiche
1. Il Servizio competente in materia di famiglia svolge le funzioni di monitoraggio, analisi e valutazione delle politiche per la famiglia nel territorio regionale in collegamento con l'osservatorio nazionale per le politiche familiari e con le attività di cui all'articolo 26 della legge regionale 6/2006.
2. Per le attività di cui al comma 1, il Servizio è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati.>>.
2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 23 ter, comma 2, della legge regionale 11/2006, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8472 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 46 sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale 11/2006

1. L'articolo 24 della legge regionale 11/2006 è sostituito dal seguente:
<<Art. 24 clausola valutativa
1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nel promuovere e realizzare gli interventi a sostegno della famiglia e della genitorialità.
2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio di riferimento, presenta al Consiglio una relazione contenente, in particolare, risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quali sono i risultati relativi alla ripartizione del Fondo per le politiche per la famiglia fra le diverse linee di azione, quali eventuali criticità sono emerse e quali risultati si sono ottenuti in relazione agli interventi finanziati;
b) qual è stato l'orientamento organizzativo prevalente dei Comuni per l'attuazione degli interventi di competenza e quale il livello di integrazione con gli altri servizi del territorio;
c) qual è stato l'apporto delle famiglie in forma associata nella promozione e gestione degli interventi previsti dalla legge.
3. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale o di sue articolazioni che ne concludono l'esame.>>.

Art. 47 inserimento dell'articolo 26 bis nella legge regionale 11/2006

1. Dopo l'articolo 26 della legge regionale 11/2006 è inserito il seguente:
<<Art. 26 bis programmazione degli interventi e risorse finanziarie
1. Al fine di assicurare un'organica azione regionale nell'ambito dell'attuazione delle politiche per la famiglia, la Giunta regionale approva ogni tre anni, previo parere della Commissione consiliare competente, il Piano regionale degli interventi per la famiglia, in coerenza con la programmazione statale di settore e regionale.
2. Il piano di cui al comma 1 individua gli interventi da attuare da parte del Servizio competente e quelli da promuovere da parte dello stesso con attuazione da parte di altre strutture regionali con competenza settoriale.
3. Il piano di cui al comma 1 comprende altresì gli interventi promossi e attuati da soggetti pubblici e privati e ritenuti di interesse regionale.
4. A supporto degli interventi di cui al comma 2 è istituito, a partire dall'anno 2011, nell'ambito del bilancio annuale e pluriennale, un Fondo per le politiche per la famiglia, finanziato con le risorse comunitarie, statali, regionali e di altra provenienza acquisite alla disponibilità dell'Amministrazione regionale. Con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo stanziamento della spesa di competenza è ripartito tra le diverse linee d'azione comprese nel piano di cui al comma 1 e che si intendono attuare nel corso dell'esercizio finanziario. Nel corso del-

l'esercizio medesimo tale ripartizione può essere modificata.>>.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 26 bis della legge regionale 11/2006, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4540 di nuova istituzione per "memoria" nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione "Fondo per le politiche per la famiglia di parte corrente - fondi regionali".

CAPO III - DISCIPLINA DELLA FUNZIONE DI GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Art. 48 funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza

1. È istituita la funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, al fine di assicurare nel territorio regionale l'attuazione dei diritti riconosciuti alle persone minori di età.

Art. 49 compiti

1. La funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza assicura:
a) vigilanza sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo e delle altre convenzioni internazionali di tutela dei soggetti in età evolutiva e sull'applicazione e attuazione delle disposizioni normative in vigore;
b) diffusione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
c) promozione, in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni del privato sociale, di iniziative per la tutela dei diritti dei minori;
d) espressione, anche su richiesta degli organi regionali, di pareri su proposte di atti normativi;
e) raccolta di segnalazioni, provenienti anche da persone di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti dei minori, intervenendo presso le autorità competenti per assicurare la tutela e il sostegno necessari;
f) collaborazione con gli organi regionali e nazionali e con altri soggetti istituzionali per la raccolta ed elaborazione di dati relativi all'infanzia e adolescenza;
g) vigilanza, anche in collaborazione con le altre istituzioni preposte, sulla programmazione televisiva, sulle comunicazioni a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica, in ordine al rispetto dei diritti dei minori, segnalando alle autorità competenti le eventuali violazioni riscontrate.
2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, quelle relative agli interessi individuali dei minori, sono attuate, ove possibile, in accordo con le famiglie della persona di minore età.

Art. 50 struttura di riferimento

1. Per l'esercizio della funzione di cui all'articolo 48, è istituita una specifica struttura di riferimento, con articolazione nel territorio regionale. Alla stessa, limitatamente ai compiti di vigilanza, è riconosciuta piena autonomia operativa.
2. In sede di prima applicazione e nelle more dell'attuazione della previsione di cui al comma 1, la funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza è assicurata dalla struttura di cui all'articolo 22 bis della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), come inserito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 6/2004, e dalle disponibilità finanziarie alla stessa attribuite.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui ai commi 1 e 2, fanno carico all'unità di bilancio 11.1.1.1178 e al capitolo 99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 51 relazione con organi istituzionali

1. La struttura di cui all'articolo 50 presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sulle attività svolte.

Art. 52 abrogazioni

1. Sono abrogate, a decorrere dall'1 gennaio 2011, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 19, 20, 21 e 22 della legge regionale 49/1993;
b) il comma 1 dell'articolo 16 e il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
c) il comma 1 dell'articolo 2 e il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 10 marzo 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici alle dipendenze funzionali del difensore civico, del tutore dei minori e del Comitato regionale per le comunicazioni, nonché modifica all'articolo 83 della legge regionale 13/1998 istitutivo della Commissione regionale per le servitù militari);
d) il comma 35 dell'articolo 12 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21).

CAPO IV - INTEGRAZIONE E MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 15/1984 (CONTRIBUTI PER AGEVOLARE IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE NON STATALI) E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E PER L'ACCESSO A INTERVENTI AGEVOLATIVI

Art. 53 criteri di attuazione della legge regionale 15/1984

1. Al fine di integrare l'attività educativa della famiglia, i finanziamenti di cui all'articolo 4 della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali), sono ripartiti annualmente nella misura del 50 per cento, in relazione al numero dei bambini iscritti nelle scuole e, nella restante misura del 50 per cento, in relazione al numero delle sezioni funzionanti presso le scuole stesse.
2. Al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 15/1984 le parole <<- ubicazione delle scuole (con riferimento alle zone del territorio regionale a popolazione sparsa e/o che presentino particolari condizioni socio - economiche).>> sono soppresse.
3. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 6.1.1.5057 e al capitolo 5020 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 54 azione di informazione e monitoraggio

1. Al fine di assicurare la continuità al servizio di informazione e monitoraggio sugli interventi previsti dalla legge regionale 11/2006, per il periodo strettamente necessario all'avvio del nuovo rapporto contrattuale per la gestione dello stesso, e comunque inderogabilmente non oltre il 31 dicembre 2010, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare il rapporto in essere con il soggetto gestore, alla data di entrata in vigore della presente legge, del servizio di soccorso sociale di cui all'articolo 3, comma 82, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005).
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 8.6.1.1149 e al capitolo 4793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 55 norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi

1. Al fine di assicurare una piena valorizzazione dei nuclei familiari, nei casi in cui le singole leggi regionali subordinano l'effettuazione di interventi ovvero commisurano le tariffe dei servizi o il concorso degli utenti alla valutazione di condizioni economiche o reddituali dei soggetti richiedenti, detta valutazione è effettuata, anche in deroga alle predette leggi, facendo riferimento al reddito, a elementi significativi del patrimonio e alla residenza.
2. Con regolamento regionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere vincolante della Commissione consiliare competente, sono fissati gli ambiti di applicazione settoriale, i criteri e le modalità per la determinazione e la valutazione del reddito, degli elementi patrimoniali e della residenza, i criteri per la determinazione della composizione del nucleo familiare cui riferire le condizioni economiche, nel rispetto dei seguenti principi generali:
a) la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti deve avvenire con criteri omogenei per tutte le leggi di settore;
b) l'impiego, anche con criteri di gradualità, di modelli che combinino gli elementi di reddito, patrimoniali e di residenza individuati.
3. La Giunta regionale, in attuazione del regolamento di cui al comma 2, stabilisce le modalità per la presentazione da parte dei soggetti richiedenti delle dichiarazioni necessarie per l'acquisizione degli elementi di valutazione delle condizioni economiche, nonché le modalità per l'aggiornamento delle dichiarazioni qualora intervengano modificazioni negli elementi considerati per la valutazione.
4. Le dichiarazioni di cui al comma 3 sono utilizzate con riferimento a tutte le istanze presentate alla Regione per l'ottenimento di benefici la cui attribuzione sia subordinata alla valutazione di condizioni economiche o reddituali dei soggetti richiedenti a decorrere dal termine fissato dalla Giunta regionale e la cui deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56 norme transitorie

1. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), della legge regionale 20/2005, disciplinante le modalità per la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20 della legge regionale 20/2005, tutte le disposizioni di tale legge che condizionano l'accesso da parte dei servizi educativi per la prima infanzia ai finanziamenti pubblici o il contributo alle famiglie per il sostegno all'abbattimento dei costi di partecipazione finanziaria ai servizi all'ottenimento dell'accreditamento, si inten-

dono riferite ai servizi autorizzati o avviati con la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 18 e 29 della legge regionale 20/2005.
2. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), della legge regionale 20/2005, per la parte disciplinante i servizi del sistema educativo integrato di cui agli articoli 4, 4 bis e 5 della legge regionale 20/2005, la dichiarazione di inizio attività di tali servizi, prevista dall'articolo 18 della legge regionale 20/2005, attesta il solo possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), c), d), e), f) e h), della legge regionale 20/2005, la corrispondenza delle strutture ai criteri di localizzazione e alle caratteristiche strutturali di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 20/2005, e il fatto che una quota dell'orario di lavoro del personale del servizio sia destinata ad attività di aggiornamento, programmazione del lavoro educativo e alla promozione della partecipazione delle famiglie.
3. Dopo l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), della legge regionale 20/2005, i servizi del sistema educativo integrato che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività di cui al comma 2, salvi i controlli di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, della legge regionale 20/2005, provvedono a integrare la medesima attestando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e g), della legge regionale 20/2005.
4. I servizi del sistema educativo integrato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno ottenuto dal Comune l'autorizzazione definitiva al funzionamento ai sensi della normativa previgente, sono soggetti ai controlli previsti dall'articolo 19 della legge regionale 20/2005.
5. Il termine di validità delle autorizzazioni provvisorie al funzionamento rilasciate dai Comuni ai servizi del sistema educativo integrato, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 20/2005, è differito, a richiesta, dal Comune competente per territorio, per un ulteriore periodo non superiore a due anni, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Alla scadenza delle autorizzazioni provvisorie di cui al comma 5, i servizi del sistema educativo integrato si avvalgono della procedura di cui all'articolo 18 della legge regionale 20/2005.
7. Fino all'istituzione del registro dell'associazionismo familiare di cui all'articolo 17, comma 1 bis, della legge regionale 11/2006, come inserito dall'articolo 40, possono accedere ai contributi previsti dagli articoli 17 e 18 della legge regionale 11/2006 le famiglie organizzate in forma cooperativistica o associazionistica.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8471 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
9. Fino all'istituzione dell'organismo di cui all'articolo 19 della legge regionale 11/2006, come modificato dall'articolo 42, si prescinde dal relativo parere in relazione all'approvazione dei regolamenti secondo la procedura di cui all'articolo 21 della legge regionale 11/2006 e delle deliberazioni della Giunta regionale previste dalla medesima legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 24 maggio 2010

TONDO

NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1
- Il testo dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 1 finalità e oggetto

-omissis-

3. Nel rispetto dei principi fondamentali e in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalla legislazione statale, la presente legge disciplina la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi offerti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati a favore dei bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni e delle loro famiglie. Disciplina inoltre le diverse tipologie dei servizi che compongono il sistema educativo integrato, come definito all'articolo 2, la loro organizzazione, le modalità *per l'avvio dei servizi* e l'accreditamento nonché il finanziamento dei servizi stessi.

-omissis-

Nota all’articolo 2

- Il testo dell’articolo 2 della legge regionale 20/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2 sistema educativo integrato

1. Il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, di seguito denominato <<sistema educativo integrato>>, tende a garantire risposte unitarie e coerenti alla complessità dei bisogni delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie mediante la messa in rete dei servizi socio-educativi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati, che comprendono i nidi d'infanzia, i servizi integrativi e i servizi sperimentali di cui agli articoli 3, 4 e 5.
2. Il sistema educativo integrato assicura:
a) il diritto di accesso per le bambine e i bambini;
b) la partecipazione attiva delle famiglie alla definizione delle scelte educative;
c) la prevenzione, riduzione e rimozione delle cause di rischio, emarginazione e svantaggio;
d) ABROGATA
e) la continuità con gli altri servizi educativi e in particolare con la scuola dell'infanzia e il coordinamento con i servizi sociali e sanitari presenti sul territorio;
f) l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi e la collaborazione tra gli enti locali e i soggetti gestori.

Nota all’articolo 3

- Il testo dell’articolo 3 della legge regionale 20/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 nidi d'infanzia

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, rivolto alle bambine e ai bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni, che:
a) offre opportunità di formazione, socializzazione e cura per il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei bambini;
b) sostiene le capacità educative dei genitori e favorisce la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;
c) concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psicofisico e sociale e contribuisce a integrare le differenze ambientali e socio-culturali.
2. L'affidamento al nido d'infanzia comporta l'assistenza continuativa da parte di personale educativo in possesso di adeguato titolo di studio, secondo un orario di permanenza del bambino nella struttura, previamente concordato con la famiglia, di norma non superiore a dieci ore al giorno.
3. Il nido d'infanzia può essere ubicato nello stesso edificio della scuola dell'infanzia o della scuola dell'obbligo in modo da poterne condividere i servizi generali *e i locali destinati a uso amministrativo*.
4. Il nido d'infanzia è collegato con gli altri servizi educativi, socio-assistenziali e sanitari e stabilisce un rapporto di continuità educativa con le scuole dell'infanzia presenti sul territorio.
5. Il nido d'infanzia garantisce il servizio di mensa e il riposo in spazi attrezzati idonei.
6. Rientrano nella tipologia di servizi di cui al presente articolo i nidi d'infanzia a tempo pieno o parziale, i micronidi con ricettività ridotta, i nidi integrati alle scuole dell'infanzia, i nidi aziendali.

Nota all’articolo 4

- Il testo dell’articolo 4 della legge regionale 20/2005, come modificato dall’articolo 64, comma 1, della legge regionale 6/2006 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 servizi integrativi

1. I servizi integrativi con finalità educative, aggregative e sociali, ampliano l'offerta formativa dei nidi d'infanzia garantendo risposte differenziate e flessibili attraverso soluzioni diversificate sotto il profilo strutturale e organizzativo, in risposta alle esigenze delle famiglie e dei bambini, anche accompagnati da genitori o altri adulti.
2. Tra i servizi integrativi rientrano:
a) i centri per bambini e genitori, che hanno carattere ludico ed educativo e promuovono opportunità di scambi sociali ed esperienze significative in un'ottica di corresponsabilità tra adulti-genitori ed educatori. Accolgono bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni con la presenza di genitori, familiari o adulti accompagnatori in spazi adeguatamente organizzati;
b) gli spazi gioco, che hanno finalità educative e di socializzazione. Accolgono bambini di età compresa fra diciotto e trentasei mesi. Prevedono una frequenza flessibile e preventivamente concordata con la famiglia per un tempo non superiore a cinque ore giornaliere anche su giornate non continuative;
c) servizi educativi domiciliari realizzati presso il domicilio degli educatori per un massimo di cinque bambini contemporaneamente presenti e di età inferiore ai tre anni, compresi eventualmente quelli dell’ambito familiare dell’educatore, se presenti durante l’apertura del servizio. Se il servizio è svolto dai soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), la gestione può avvenire solo in forma associata. Il servizio può realizzarsi anche presso locali nella disponibilità dell’educatore o messi a disposizione da altro soggetto;
c bis) il servizio di baby sitter locale di cui all’articolo 4 bis.
3. Al fine di garantire la coerenza degli interventi, i servizi integrativi prevedono la presenza di personale con qualifica professionale adeguata alle finalità da assicurare.
4. I servizi integrativi di cui al comma 2, lettere a) e b), sono privi della mensa e di spazi specificatamente adibiti al sonno.

Nota all’articolo 6

- Il testo dell’articolo 5 della legge regionale 20/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 servizi sperimentali

1. I soggetti pubblici, del privato sociale e privati, al fine di rispondere a specifiche esigenze presenti sul territorio,

possono promuovere e istituire servizi socio-educativi sperimentali per la prima infanzia.
2. I servizi sperimentali hanno caratteristiche strutturali e organizzative diverse da quelle dei servizi di cui agli articoli 3 e 4.
3. Nella dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 18 va indicata la durata massima della sperimentazione, che non può comunque essere superiore a tre anni.
4. ABROGATO
5. Possono inoltre essere attivati servizi ricreativi che offrono ai bambini opportunità educative e formative attraverso la realizzazione di laboratori e atelier affidati a personale con specifica qualifica professionale nonché occasioni estemporanee di gioco e socializzazione, con la presenza di animatori con competenze nell'ambito socio-educativo per la prima infanzia, in luoghi appositamente strutturati che garantiscano sicurezza e igiene.
6. ABROGATO

Nota all'articolo 7
- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 20/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 6 soggetti gestori dei servizi
1. I servizi per la prima infanzia che concorrono al sistema educativo integrato possono essere gestiti:
a) dai Comuni, anche in forma associata;
b) da altri soggetti pubblici;
b bis) dalle famiglie in forma associata;
c) da soggetti del privato sociale;
d) da soggetti privati.

Nota all'articolo 9
- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 20/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 9 partecipazione e trasparenza
1. I soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia garantiscono ampia informazione e massima trasparenza riguardo all'attività educativa e alla gestione dei servizi e promuovono la partecipazione delle famiglie all'elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.
1 bis. Presso ciascuna struttura di cui agli articoli 3 e 4, è adottata, a cura del soggetto gestore, una Carta dei servizi.

Nota all'articolo 10
- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 20/2005, come modificato dall'articolo 21, comma 3, della legge regionale 19/2006 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 10 attività dei Comuni
1. I Comuni, singoli o associati, per le finalità della presente legge, esercitano le seguenti attività:
a) programmazione, promozione e attuazione dei servizi per la prima infanzia, nell'ottica dell'integrazione con gli altri servizi sociali ed educativi, anche tenendo conto delle esigenze delle minoranze linguistiche storicamente presenti sul territorio;
b) predisposizione, anche in collaborazione con altri soggetti gestori, di piani di intervento per lo sviluppo, la qualificazione, la verifica dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi per la prima infanzia del proprio territorio;
c) verifica della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 18 e concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20 nonché controllo dei requisiti dei servizi alla prima infanzia a gestione pubblica e privata stabiliti dalla Regione;
d) individuazione delle aree da destinare ai servizi per la prima infanzia e verifica del rispetto delle caratteristiche strutturali secondo le previsioni degli articoli 21 e 22;
e) promozione e attuazione di iniziative di formazione per il personale in servizio;
f) approvazione del regolamento dei servizi per la prima infanzia gestiti in forma diretta o affidati a soggetti del privato sociale e privati, accreditati;
g) garanzia alle famiglie del diritto di partecipazione alla valutazione della qualità dei servizi.

Nota all'articolo 11
- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 20/2005, come modificato dall'articolo 21, commi 4 e 5, della legge regionale 19/2006 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 13 attività della Regione
1. *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, stabilisce:*
a) le linee di indirizzo per sviluppare l'integrazione della rete dei servizi per la prima infanzia al fine di favorire la realizzazione e la qualificazione del sistema educativo integrato;
b) i criteri per la ripartizione delle risorse regionali destinate al sostegno dei servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici e da soggetti del privato sociale e privati, accreditati;
c) le risorse destinate alla formazione, alla ricerca e alla sperimentazione di specifici progetti educativi e organizzativi;
d) le priorità di finanziamento degli interventi;
e) i criteri per la partecipazione finanziaria degli utenti al costo dei servizi erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, sono stabiliti:
a) i requisiti e le modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei servizi per la prima infanzia da parte dei soggetti gestori, tenendo conto delle specificità di ciascuna delle tipologie previste dalla pre-

sente legge, compresi i servizi sperimentali;
b) gli standard di qualità per la gestione dei servizi;
c) le linee guida per l'adozione di apposita Carta dei servizi;
d) le modalità *per la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20*;
e) le modalità e gli strumenti per la rilevazione e la valutazione della qualità dei servizi e degli interventi;
f) le modalità per il coordinamento e l'attuazione dei progetti di formazione per gli operatori in servizio nonché le caratteristiche delle attività di ricerca e sperimentazione da attuarsi in collaborazione con le Università, gli enti e gli istituti di ricerca e documentazione.
3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
4. L'Amministrazione regionale *può predisporre*, con il concorso dei Comuni, lo schema-tipo di convenzione che i Comuni possono adottare per disciplinare i rapporti con i soggetti gestori in relazione alle diverse tipologie di servizi.
5. Presso la Direzione centrale competente è istituito il registro dei soggetti autorizzati al funzionamento o avviati, con la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 18 e 29, e dei soggetti accreditati per la gestione dei servizi per la prima infanzia.
6. I Comuni trasmettono alla Direzione centrale di cui al comma 5 comunicazione *delle dichiarazioni di inizio attività* e degli accreditamenti concessi nonché delle revoche o modifiche di tali provvedimenti eventualmente intervenute.

Nota all'articolo 12
- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 20/2005, come modificato dall'articolo 21, commi 6, 7 e 8, della legge regionale 19/2006 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 14 *Comitato di coordinamento pedagogico*
1. È istituito, presso la Direzione centrale competente, il Comitato di coordinamento pedagogico, quale organismo tecnico-consultivo del sistema educativo integrato.
2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) propone, in relazione alle diverse tipologie di servizi e nel rispetto delle esigenze locali, principi e criteri pedagogici di riferimento per le attività, favorendo la sperimentazione;
b) esprime pareri e formula proposte all'Amministrazione regionale sugli strumenti di programmazione che hanno rilevanza diretta o indiretta per l'infanzia;
c) fornisce indicazioni per l'elaborazione e l'aggiornamento degli standard del sistema educativo integrato;
d) *propone e* coordina la formazione permanente del personale del sistema educativo integrato;
e) esprime pareri su programmi di aggiornamento promossi dai soggetti gestori integrandoli nel proprio programma generale di formazione permanente;
f) individua criteri per la sperimentazione di metodologie educative, anche attraverso contatti con altre realtà nazionali ed estere.
3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, ed è composto da:
a) un coordinatore pedagogico o coordinatore di servizi per la prima infanzia pubblici per ciascun territorio provinciale, e due coordinatori pedagogici o coordinatori di servizi per la prima infanzia del privato sociale e privati, designati *dalla Giunta regionale*;
b) un rappresentante del Gruppo territoriale regionale Nidi-Infanzia;
c) ABROGATA
d) tre esperti nel campo psico-pedagogico con specifica competenza e comprovata esperienza professionale relativa alla prima infanzia e ai servizi educativi a essa dedicati designati dalla Giunta regionale.
4. (ABROGATO)
5. Partecipano alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, tre funzionari regionali indicati rispettivamente dalle Direzioni centrali competenti in materia di protezione sociale, istruzione e formazione.
6. Le funzioni di presidente sono esercitate da un componente del Comitato eletto dallo stesso.
7. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura *e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato*. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Ai componenti esterni spetta per ogni seduta un'indennità di presenza giornaliera nella misura stabilita dalla Giunta regionale. Ai componenti esterni che risiedono in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori del Comitato è altresì riconosciuto il trattamento di missione e il rimborso spese previsto per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale.

Nota all'articolo 13
- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 20/2005, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 33, della legge regionale 24/2009 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 15 Fondo per l'abbattimento delle rette
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, è istituito un Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, sono stabiliti:
a) i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1, da trasferire agli enti gestori del servizio sociale

dei Comuni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria);
b) gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie.
2.1. Sono ammessi al Fondo di cui al comma 1 i nuclei familiari in cui almeno un genitore risieda o presti attività lavorativa da almeno un anno in regione.
2 bis. *Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), disciplinante le modalità per la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20*, il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'accesso ai nidi d'infanzia gestiti da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati.
2 ter. Qualora, all'esito della rendicontazione del Fondo da parte degli enti gestori del servizio sociale dei Comuni, l'importo dei benefici erogati risulti eccedente rispetto alle risorse trasferite, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire il conguaglio spettante anche a valere sul Fondo destinato all'anno scolastico successivo.

Nota all'articolo 14
- Il testo dell'articolo 15 bis della legge regionale 20/2005, come inserito dall'articolo 11, comma 16, della legge regionale 12/2009 e modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 15 bis Fondo per le spese di investimento
1. Per sostenere la realizzazione di un'adeguata rete di servizi per la prima infanzia e per migliorare e adeguare la rete esistente, è istituito un Fondo per le spese di investimento, destinato ai soggetti pubblici nonché ai soggetti del privato sociale e privati.
2. Le dotazioni del Fondo sono costituite da:
a) conferimenti ordinari della Regione;
b) conferimenti della Regione derivanti da operazioni finanziarie;
c) conferimenti dello Stato;
d) eventuali rientri derivanti da rideterminazioni o revoche dei contributi regionali già concessi per le finalità di cui al comma 1.
3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.

Nota all'articolo 16
- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 20/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 18 d*ichiarazione di inizio attività*
1. *I servizi del sistema educativo integrato sono avviati a seguito di dichiarazione di inizio attività presentata al Comune, attestante il possesso dei seguenti requisiti:*
a) corrispondenza delle strutture alle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, nonché ai criteri di localizzazione e alle caratteristiche strutturali di cui agli articoli 21 e 22;
b) presenza di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente;
c) offerta di un progetto educativo rispondente alla tipologia del servizio;
d) applicazione al personale in servizio della normativa contrattuale vigente;
e) adozione, qualora sia previsto il servizio mensa, di una tabella dietetica approvata dall'Azienda per i servizi sanitari competente;
f) previsione della copertura assicurativa del personale e degli utenti;
g) previsione che una quota dell'orario di lavoro del personale, non inferiore a quella stabilita dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, sia destinata ad attività di aggiornamento, programmazione del lavoro educativo e alla promozione della partecipazione delle famiglie;
h) adeguatezza del rapporto numerico tra personale impiegato e bambini accolti, in relazione alle specifiche tipologie del servizio.
2. ABROGATO

Nota all'articolo 18
- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 20/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 20 accreditamento
1. Per la qualificazione dei servizi del sistema educativo integrato è previsto l'istituto dell'accreditamento, caratterizzato dal possesso di requisiti qualitativi e quantitativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per *l'avvio del servizio*, omogenei per i servizi gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.
2. L'accreditamento è concesso dal Comune sulla base dei seguenti requisiti:
a) offrire un progetto pedagogico contenente le finalità, la programmazione delle attività educative e le modalità di funzionamento dei servizi;
b) disporre di un coordinatore pedagogico ovvero avvalersi della collaborazione di tale professionalità;
c) attuare o aderire a iniziative di collaborazione tra soggetti gestori al fine di realizzare il sistema educativo integrato;
d) realizzare nel rapporto con gli utenti le condizioni di accesso di cui all'articolo 7 e le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui all'articolo 9, attraverso la costituzione di appositi organismi di gestione;
e) adottare strumenti e metodologie di valutazione del servizio corrispondenti a quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2;
f) ABROGATA
g) applicare agli utenti condizioni e tariffe entro i limiti minimi e massimi stabiliti annualmente dalla Giunta regionale, anche in termini differenziati nel territorio regionale.

3. ABROGATO
4. Il Comune procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base è stato concesso l'accreditamento. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti, *il Comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine, il Comune revoca l'accreditamento.*
4 bis. La Regione può individuare, con deliberazione della Giunta regionale, l'organo tecnico di supporto alle procedure di verifica dei requisiti e di rilascio dell'accreditamento, anche in deroga all'articolo 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e ad altre normative regionali vigenti.

Nota all'articolo 19
- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 20/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 21 localizzazione
1. I Comuni, attraverso la pianificazione urbanistica, programmano e individuano le aree per la localizzazione dei servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 3 e 4 avendo riguardo a integrare le strutture nel contesto urbanistico e sociale.
2. L'area da destinare al nido d'infanzia deve essere situata in zona salubre e facilmente accessibile alla popolazione interessata al servizio, preferibilmente collegabile in modo agevole agli altri servizi sociali e di istruzione per l'infanzia prescolare. Le caratteristiche geomorfologiche dell'area devono assicurare un uso confortevole del servizio in ogni stagione dell'anno.
3. Deve essere altresì assicurata un'area esterna, di esclusiva pertinenza del nido d'infanzia, sufficientemente soleggiata, dotata di zona verde e di attrezzature per la permanenza e il gioco dei bambini. Nelle zone ad alta intensità abitativa l'area esterna può essere costituita anche da una terrazza adeguatamente protetta da rischi infortunistici.
4. La destinazione d'uso residenziale dell'immobile è compatibile con l'esercizio *dei servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c) e c bis), e all'articolo 5.*

Nota all'articolo 20
- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 20/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 24 personale
1. Nel rispetto dei requisiti e dei profili professionali in materia nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi, il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dal coordinatore, dal personale educativo e dal personale addetto ai servizi generali. *Il coordinatore può essere individuato anche all'interno del personale educativo.*
2. ABROGATO
3. Per il personale operante nei servizi integrativi e sperimentali, la Regione prevede specifici percorsi formativi indicando nel regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), i titoli di studio per accedervi.

Nota all'articolo 21
- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 20/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 25 compiti del personale
1. I soggetti gestori dei servizi pubblici e privati accreditati assicurano le funzioni di coordinamento pedagogico delle singole strutture avvalendosi di operatori in possesso del titolo di studio di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico. La dotazione è definita in base alle esigenze e tipologie dei singoli servizi, secondo le indicazioni del Comitato di coordinamento pedagogico di cui all'articolo 14.
2. ABROGATO
3. Il personale educativo promuove lo sviluppo armonico, il benessere globale e la socializzazione del bambino attraverso attività formative e di cura; si relaziona con la famiglia e con gli altri servizi socio-educativi e sanitari del territorio favorendo una partecipazione attiva al servizio.
4. Gli operatori addetti ai servizi generali e di ristorazione garantiscono la pulizia, la cura generale degli ambienti, la predisposizione dei pasti e collaborano con il personale educativo per il buon andamento del servizio.
5. Il personale opera secondo il metodo della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie e con gli operatori di supporto ai bambini disabili, garantendo l'integrazione degli interventi educativi. Sono previsti incontri periodici di tutto il personale operante nel servizio per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.

Nota all'articolo 23
- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 20/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 28 clausola valutativa
1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nella realizzazione e qualificazione del sistema educativo integrato, in termini di miglioramento dell'offerta dei servizi a copertura della complessità dei bisogni delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie.
2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento, presenta al Consiglio una relazione che contenga, in particolare, risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) in che misura le linee di indirizzo e la normativa regolamentare dettate dall'Amministrazione regionale hanno contribuito ad agevolare l'attività dei Comuni e quali sono state le eventuali criticità da questi riscontrate nel dare

risposte autonome alle specifiche esigenze del proprio territorio;
a bis) quali sono stati i controlli effettuati dai Comuni successivamente alle dichiarazioni di inizio attività e quali sulla permanenza dei requisiti, con indicazione degli esiti degli stessi;
b) quali sono state le modalità del coinvolgimento dei soggetti del privato sociale e privati nonché delle famiglie nella programmazione e gestione dei servizi e quali ne sono stati gli esiti;
c) quanti e quali sono stati i nuovi servizi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati attivati e in che misura la rete dei servizi ha soddisfatto la domanda annua per bacino *comunale* d'utenza;
d) quali sono state le iniziative realizzate per la formazione del personale addetto ai servizi, quali i contenuti della formazione erogata e in che modo esse hanno contribuito al miglioramento della qualità dei servizi, anche con particolare riguardo alle esigenze di inserimento e integrazione dei bambini disabili o in situazione di disagio;
e) quali esiti applicativi hanno avuto i criteri fissati dalla Regione per la partecipazione degli utenti al costo dei servizi e in che misura i finanziamenti regionali annuali relativi agli interventi contributivi hanno favorito l'accesso ai servizi da parte delle famiglie;
f) ABROGATA
3. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Nota all'articolo 24
- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 20/2005, come modificato dall'articolo 10, comma 23, della legge regionale 17/2008 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 29 norme transitorie
1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni da adottarsi ai sensi dell'articolo 13 continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno l'obbligo di adeguarsi ai requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, fatto salvo il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro, entro un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Tale termine può essere prorogato, a richiesta, dal Comune competente per territorio per un ulteriore periodo, non superiore a due anni.
3. Le strutture di cui al comma 2 possono chiedere al Comune l'autorizzazione provvisoria al funzionamento, previa attestazione del rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Decorso il termine di cui al comma 2, qualora la struttura sia priva dei requisiti prescritti, l'autorizzazione provvisoria decade.
4. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione in servizio.
5. Fino alla modifica della normativa relativa ai requisiti e ai profili professionali per il personale educativo dei *nidi d'infanzia* e dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi, rimangono in vigore le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 (Disciplina degli asili-nido comunali), come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15/1995. Sono altresì considerati validi i diplomi di scuola media superiore di area pedagogico-sociale, i diplomi di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico, ovvero i titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Nota all'articolo 26
- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 2 obiettivi
1. *La Regione, nell'ambito di un'azione integrata di accompagnamento e valorizzazione della famiglia e di riconoscimento dei diritti alla stessa spettanti:*
a) promuove e sostiene il diritto delle famiglie al libero svolgimento delle proprie funzioni sociali ed educative, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione alla progettazione degli interventi e dei servizi sociali;
b) promuove l'associazionismo familiare e le esperienze di auto-organizzazione sociale dei nuclei familiari e li valorizza come soggetto unitario nella fruizione delle prestazioni;
c) tutela il benessere delle relazioni familiari, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere sull'equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto, promuovendo e sostenendo la solidarietà tra le generazioni, la parità tra uomo e donna e la corresponsabilità nei doveri di cura dei figli, dell'educazione e dell'assistenza parentale in famiglia;
d) riconosce l'alto valore sociale della maternità e della paternità, tutelando il diritto alla procreazione, valorizzando e sostenendo l'esercizio delle responsabilità genitoriali.

Nota all'articolo 29
- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 11/2006, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 4 interventi sociosanitari integrati
1. *Gli interventi disposti dalla presente legge sono attuati in forma integrata con i restanti servizi del territorio e, in particolare, con gli interventi sociosanitari che concorrono ad assicurare:*
a) il supporto alle funzioni di educazione, accudimento e di reciproca solidarietà svolte dalle famiglie con un'appropriata scelta di servizi;
b) la promozione delle risorse di solidarietà delle famiglie e tra le famiglie, delle reti parentali e delle solidarietà sociali a loro collegabili;

c) lo sviluppo e l'articolazione di servizi di facile accessibilità, per collocazione territoriale e orario, destinati all'orientamento del nucleo familiare in relazione al sistema dei servizi e delle prestazioni cui esso ha diritto, in coerenza con quanto previsto all'articolo 5, comma 3, lettera a), della legge regionale 6/2006;
d) il potenziamento dei servizi consultoriali, tesi a garantire un'offerta ampia di sostegni alle più diverse difficoltà delle relazioni familiari.

Nota all'articolo 30
- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 11/2006, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 6 progetti integrati per le famiglie con minori
1. *I Comuni e le Aziende per i servizi sanitari, nell'ambito delle rispettive competenze e in forma integrata, prevedono progetti di intervento relativi:*
a) al potenziamento e alla qualificazione di servizi di consulenza educativa e psicopedagogica;
b) alla promozione di gruppi di incontro per genitori, modulati in relazione alle diverse fasi del percorso evolutivo del minore, finalizzati alla valutazione e al confronto delle esperienze educative e delle problematiche psicopedagogiche;
c) all'organizzazione di spazi e di momenti di incontro per bambini, ragazzi e adolescenti, aventi finalità socializzanti ed educative, da realizzarsi anche con la collaborazione dei genitori e delle famiglie, tesi a migliorare e sostenere le capacità genitoriali.

Nota all'articolo 31
- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 11/2006, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 7 promozione dei rapporti intergenerazionali
1. Per valorizzare la relazione, la condivisione e la solidarietà tra le generazioni, i soggetti pubblici e i soggetti privati, nell'ambito della programmazione locale e la Regione, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, promuovono azioni volte allo sviluppo dei rapporti intergenerazionali, che possono essere collocate nel piano dell'offerta formativa.

Nota all'articolo 36
- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 11/2006, come sostituito dall'articolo 9, comma 20, della legge regionale 24/2009 e modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 9 sostegno della funzione educativa
1. La Regione riconosce e valorizza la funzione educativa di cura della famiglia. Al fine di assicurare continuità alla stessa individua anche specifiche modalità di sostegno qualora i genitori o il genitore di un figlio minore subiscano una riduzione del proprio reddito al di sotto di un limite predeterminato in conseguenza del verificarsi di una delle seguenti situazioni:
a) modificazione della situazione lavorativa di entrambi i genitori o dell'unico genitore percettore di reddito;
b) decesso dell'unico genitore percettore di reddito;
c) inabilità sopravvenuta al lavoro di lavoratore autonomo, unico titolare di reddito nell'ambito del nucleo familiare.
2. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di adozioni di minori o di affidamento preadottivo.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i limiti di reddito al di sotto dei quali è attivabile il beneficio, la sua durata entro il limite massimo di ventiquattro mesi, nonché i criteri e le modalità per la gestione degli interventi regionali *per il tramite di Amministrazioni pubbliche territoriali.*

Nota all'articolo 40
- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 11/2006, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 17 associazionismo familiare
1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce le forme di associazionismo e autorganizzazione finalizzate al sostegno alle famiglie.
1 bis. È istituito il Registro dell'associazionismo familiare, da disciplinare con apposito regolamento, cui possono accedere associazioni di volontariato, di promozione sociale, cooperative sociali, e altri enti, di seguito denominati associazioni, anche già iscritti in registri previsti dalla vigente normativa.
2. *La Regione valorizza la solidarietà tra le famiglie, promuovendo l'attività delle associazioni iscritte nel registro di cui al comma 1 bis rivolte a:*
a) organizzare esperienze di associazionismo sociale per favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nella cura familiare;
b) promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali, educativi e di assistenza intergenerazionale;
c) svolgere interventi e gestire servizi e strutture diretti al sostegno delle famiglie;
d) realizzare attività informative per le famiglie sui servizi disponibili sul territorio e sulle esperienze di solidarietà familiare come l'affido o l'adozione, ovvero sugli interventi previsti nella presente legge.
3. Le associazioni di cui al presente articolo possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici per cooperare all'attuazione della presente legge. Tali convenzioni possono prevedere l'istituzione nell'ambito del territorio, a livello comunale o intercomunale, di sportelli famiglia affidati alla responsabilità delle associazioni, quali punti di informazione e orientamento per le famiglie.
4. La Regione sostiene l'attività delle associazioni di cui al comma 2. Con regolamento regionale sono fissati i criteri per

l'ottenimento dei contributi nonché le modalità di concessione ed erogazione degli stessi.

Nota all'articolo 41

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 11/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 26, della legge regionale 24/2009 e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 18 sostegno ai progetti delle famiglie

1. Al fine di valorizzare le risorse di solidarietà e le iniziative delle famiglie, la Regione sostiene i progetti promossi e gestiti *dalle associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 17, comma 1 bis.*

2. ABROGATO

3. Con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 4, sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione dei progetti finanziabili.

3 bis. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a svolgere un'azione promozionale nel territorio, direttamente ovvero tramite il soggetto di cui all'articolo 23 bis, comma 1 bis.

4. (ABROGATO)

Nota all'articolo 50

- Il testo dell'articolo 22 bis della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, come inserito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 6/2004, è il seguente:

Art. 22 bis

1. L'Ufficio del tutore dei minori ha sede presso la Presidenza del Consiglio regionale.

2. Il tutore dei minori, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di una struttura posta alla dipendenza funzionale del tutore dei minori stesso, costituita con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ne determina anche la relativa dotazione organica.

3. Il conferimento dell'incarico di responsabile della struttura individuata ai sensi del comma 2, viene deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

4. L'assegnazione del personale ha luogo da parte della Giunta regionale, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, nell'ambito del ruolo unico del personale regionale. Qualora si tratti di personale regionale dipendente dalla Segreteria generale del Consiglio regionale, il provvedimento di assegnazione è adottato dall'Ufficio di Presidenza, compatibilmente con le esigenze di servizio degli uffici consiliari.

5. Nell'organizzazione dell'Ufficio si deve tener conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua.

6. Il tutore dei minori si avvale di mezzi e strutture adeguati messi a disposizione del Consiglio regionale. Qualora il tutore dei minori ravvisi l'esigenza del funzionamento dell'Ufficio in forma decentrata, lo stesso può avvalersi delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.

7. Al tutore dei minori non può essere attribuita la disponibilità esclusiva di un autista e di un'auto di servizio.

Nota all'articolo 53

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

I finanziamenti a favore di Comuni e loro Consorzi, Enti, Associazioni ed Istituzioni che gestiscono scuole materne sono ripartiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, assistenza sociale ed emigrazione di concerto con l'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali, tenendo presenti i seguenti criteri:

- n. dei bambini iscritti nelle scuole materne;
- n. delle sezioni funzionanti;
- *ABROGATO*

Nota all'articolo 54

- Il testo dell'articolo 3, comma 82, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, come modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 19/2006, è il seguente:

Art. 3 promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali

-omissis-

82. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avviare in via sperimentale, per un triennio, un servizio di soccorso sociale per indirizzare la popolazione del territorio regionale verso un'appropriata risposta ai bisogni di carattere sociale.

-omissis-

Note all'articolo 56

- Per il testo dell'articolo 13 della legge regionale 20/2005, vedi nota all'articolo 11.

- Per il testo dell'articolo 20 della legge regionale 20/2005, vedi nota all'articolo 18.

- Per il testo dell'articolo 18 della legge regionale 20/2005, vedi nota all'articolo 16.

- Per il testo dell'articolo 29 della legge regionale 20/2005, vedi nota all'articolo 24.

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 20/2005, vedi nota all'articolo 4.

- Per il testo dell'articolo 5 della legge regionale 20/2005, vedi nota all'articolo 6.

- Per il testo dell'articolo 21 della legge regionale 20/2005, vedi nota all'articolo 19.

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 20/2005 è il seguente:
Art. 22 caratteristiche strutturali
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche, la progettazione architettonica delle strutture destinate ai servizi educativi per la prima infanzia deve tenere conto del progetto educativo e pedagogico che sottende ogni singola tipologia di servizio.
2. Diverse tipologie di servizi possono essere ubicate nelle medesime strutture al fine di garantire un migliore utilizzo degli spazi, purché non interferiscano nello svolgimento delle attività.
3. Gli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia sono strutturati per rispondere alle esigenze delle diverse età, ai bisogni dei bambini disabili e in modo da rendere possibile l'organizzazione di attività diversificate, individuali, di piccoli gruppi e collettive.
4. Gli spazi, le strutture interne ed esterne e l'arredamento devono salvaguardare i bambini da eventuali rischi infortunistici.

- Per il testo dell'articolo 17 della legge regionale 11/2006, vedi nota all'articolo 40.

- Per il testo dell'articolo 18 della legge regionale 11/2006, vedi nota all'articolo 41.

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 11/2006 è il seguente:
Art. 21 regolamenti di attuazione
1. I regolamenti regionali di cui alla presente legge sono emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, previo parere della Consulta regionale per le famiglie e della Commissione consiliare competente, che si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.
2. Il parere della Consulta regionale per le famiglie è presentato anche alla Commissione consiliare competente.
3. I regolamenti sono modificati con la procedura di cui al comma 1.

LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge n. 90
- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 2 novembre 2009;
- assegnato alla III Commissione permanente il 5 novembre 2009, con parere del Tutore dei minori;
- esaminato dalla III Commissione permanente nelle sedute del 12 novembre 2009, dell'11 e 24 febbraio 2010, del 10 marzo 2010 e del 14 aprile 2010 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, dei consiglieri Ciani, De Mattia e Sasco e, di minoranza, dei consiglieri Agnola, Colussi e Menosso;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute del 4, 5, 6 e 7 maggio 2010 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 3759/P dd. 21/5/2010.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
P.O. Attività specialistica per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi del Regolamento recante le norme per le pubblicazioni del B.U.R.:

- - gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo.
- - i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.
  - tale procedura consente, tra l'altro, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in forma anticipata rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;
  - gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina.
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word).
- La pubblicazione di avvisi, inserzioni ecc. avverrà previo **PAGAMENTO ANTICIPATO** della corrispettiva spesa nelle forme in seguito precisate, fatte salve specifiche e motivate deroghe.
  A comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato e SS.GG. – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione del la richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	OBBLIGATORIA	€ 0,04
A.1)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	OBBLIGATORIA	€ 0,06
B.1)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	OBBLIGATORIA	€ 0,10
C.1)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	OBBLIGATORIA	€ 120,00
A.1/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	OBBLIGATORIA	€ 180,00
B.1/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax)	OBBLIGATORIA	€ 300,00
C.1/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Esclusivamente** per la pubblicazione degli Statuti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Regione Friuli Venezia Giulia, e/o loro parziali modifiche, sono applicate le seguenti agevolazioni:
  PROVINCE e COMUNI con più di 5.000 abitanti — riduzione del 50% su tariffe A e B
  COMUNI con meno di 5.000 abitanti — riduzione del 75% su tariffe A e B
  COMUNITÀ MONTANE — riduzione del 50% su tariffe A e B
- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD — € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 — € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 — € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare — € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare — € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO — € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture — IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI – SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. – CORSO CAVOUR, 1 – 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709** intestato a **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste** (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R. del Servizio provveditorato e SS.GG.).

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS2®
stampato da Direzione centrale servizi generali e patrimonio
- Servizio del Provveditorato - Centro Stampa Regionale